COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

Oggetto: **"Situazione dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica in relazione al periodo estivo anno 2013"- Disciplina relativa alla diffusione sonora all'interno dei locali pubblici**

ORDINANZA N° 24 DEL 11/06/2013;
(Art. 54 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii.)

IL SINDACO

Atteso che anche per questo anno, con l'avvento della stagione estiva ed in relazione ai positivi riscontri ottenuti negli anni precedenti, i vertici delle Forze dell'Ordine hanno espresso l'assoluta necessità di intraprendere iniziative finalizzate a regolamentare le emissioni sonore provenienti sia dalla circolazione veicolare che dalle attività che impiegano sorgenti sonore fisse e/o mobili;

Considerato che i Sindaci della Provincia di Ragusa, in relazione alle superiori valutazioni espresse dai responsabili delle Forze dell'Ordine ed alla condivisione manifestata dai rappresentanti di categoria, hanno assunto l'impegno ad emanare, ognuno nell'ambito del proprio territorio comunale, ordinanze di analogo contenuto che regolamentino quanto in oggetto evidenziato;

Ravvisata quindi la necessità di emanare un'ordinanza in grado di contemperare le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e produttive che, nel rispetto della disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, provveda a regolamentare la diffusione sonora proveniente da sorgenti sonore fisse e/o mobili durante la stagione estiva;

Visto il D.P.C.M. 1° Marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Esaminato l'art. 4 della legge quadro n° 447 del 26/10/1995 sull'inquinamento acustico, che demanda alle Regioni la determinazione dei criteri di applicazione, da parte dei Comuni, degli adempimenti previsti in materia;

Preso atto che i Comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n° 447/1995, sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti di Igiene e Sanità o di Polizia Municipale alle norme sull'inquinamento acustico, per il contenimento e l'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione autoveicolare e da attività che impiegano sorgenti sonore fisse e mobili;

Visto l'art. 15 della legge n° 447/1995, che stabilisce, nelle more della emanazione dei provvedimenti e Regolamenti di competenza Regionale e Statale, di applicare le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1° Marzo 1991, per le parti non annullate dalla sentenza n° 517 della Corte Costituzionale del 30/12/1991;

Rilevato che in atto la Ragione Siciliana non ha ancora legiferato in materia di inquinamento acustico;

Visto l'art. 9 della legge n° 447/1995, che da facoltà al Sindaco di emanare provvedimenti di natura contingibile ed urgente in materia di limitazione dell'inquinamento acustico ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Vista la Legge n° 287/1991;

Vista la Legge n° 142/1990, così come recepita con Legge Regionale n° 48/1991;

Visti gli artt. 7, 7/bis e 54 del Testo Unico degli Enti Locali;

Avvalendosi dei poteri conferitogli dalle norme sopra citate;

O R D I N A

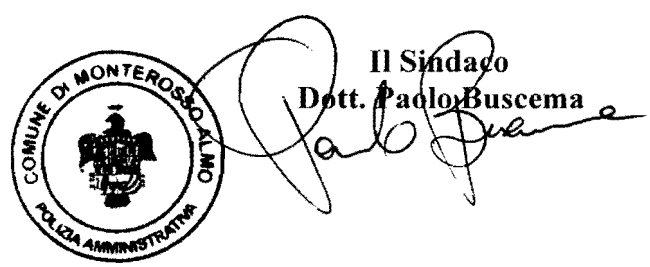
- Che, nei mesi di luglio, agosto e settembre c.a., lo svolgimento di attività musicali e/o di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (bar, pub, ristoranti) e l'esecuzione di spettacoli a carattere temporaneo o mobile, con valori di immissione sonore pari a quelli diurni (60 db), si attui nel rispetto dei seguenti orari:

LUNEDI', MARTEDI', MERCOLEDI', GIOVEDI', DOMENICA E FESTIVI	VENERDI', SABATO E PREFESTIVI
SINO ALLE ORE 24.00	SINO ALLE ORE 01.00

- per quanto non previsto nella presente Ordinanza, si richiamano le norme contenute nel D.P.C.M. 01/03/1991, nel D.P.C.M. 14/11/1991 e nella legge 25/10/1995, n° 447, in quanto applicabili;

Per l'inosservanza della presente Ordinanza è prevista, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.gs. 267/2000, una sanzione amministrativa che va da un minimo di €. 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di €. 500,00 (cinquecento/00);
Sono revocate tutte le precedenti Ordinanze non più compatibili con la presente.
La presente Ordinanza viene preventivamente comunicata al Sig. Prefetto a norma dell'art. 54, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di dare esecuzione alla presente Ordinanza, alla quale sarà data la massima diffusione e pubblicità.
Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Ragusa, entro 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione ovvero, ricorso giurisdizionale al T.A.R. per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale 11/06/2013



Il Sindaco
Dott. Paolo Buscema